Assicurazione per i Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Prodotto: "Convenzione Leasing Strumentale Premio annuo Alba Leasing"

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it**;** e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci.
Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 297, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana.

È una soluzione che ti permette di proteggere i beni strumentali, su cui hai stipulato un leasing, dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e dalla responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 - R.E.A. TORINO N. 9806
ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

SEZIONE DANNI AI BENI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE	✓ In caso di danno indennizzabile di importo superiore a € 15.000, qualora il pagamento dell'indennizzo non potesse avere corso entro i 30 giorni previsti, la Società si impegna a riconoscere all'Assicurato, a titolo di danni indiretti in genere, una integrazione del 6% dell'indennizzo. ✓ La Società rimborserà in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. ✓ In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa la Società indennizza all'Utilizzatore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da sinistro, con il massimo di novanta giorni. ✓ In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo, inteso il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti, e riguardino ad esempio: - l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - le lavorazioni presso terzi. ✓ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio. ✓ La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico. ✓ Relativamente a "macchinari ed attrezzature di cantiere ", la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate. Le garanzie di cui alla presente polizza sono da ritenersi operative anche in caso di sublocazione e/o noleggio del bene.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

SEZIONE DANNI AI BENI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni: ✗ causati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall'Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing; ✗ dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse; ✗ di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie; ✗ verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate; ✗ verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi; ✗ .

Rischi esclusi	✘ alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; ✘ danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; ✘ di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo. Non sono inoltre coperti i danni a: ✘ natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale. Relativamente ai contratti di leasing arredo ai privati: ✘ non sono coperti: impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ed antifurto; impianti di irrigazione giardino; impianti antenna TV, telefonici e sonori; lavori di tinteggiatura e di ristrutturazione; pareti in cartongesso; tendaggi; pentole + attrezzatura da cucina; infissi; quadri; tappeti; suppellettili; bagni ed arredo bagni; lampade; non sono operative le garanzie indennità aggiuntiva per danni indiretti, rimborso canoni e maggiori costi Relativamente al rimborso canoni non sono indennizzati i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da: ✘ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ✘ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra; ✘ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato; ✘ ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. Relativamente ai maggiori costi, la Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da: ✘ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; ✘ difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; ✘ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato; ✘ ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. Relativamente alla garanzia ricorso terzi non sono coperti i danni: ✘ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; ✘ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo; ✘ causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro. Relativamente alla garanzia spese demolizione e sgombero non sono indennizzati: ✘ le spese di trasporto a scarichi non ubicati nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa; ✘ i residui del sinistro rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82 Relativamente ai guasti meccanici non sono indennizzati i danni a: ✘ utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto; ✘ mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto; ✘ macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati. Relativamente al solo Autocarro la garanzia è limitata: ✘ ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina; ✘ sono esclusi dalla garanzia i bagagli, le merci, oggetti vari, ed indumenti che si trovino sul veicolo, nonché, in ogni caso, apparecchiature radio, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatore d'aria, strumenti e singole parti non di serie anche se fornite dalla Casa Costruttrice o dal Locatore. Relativamente alle E. Bike non sono altresì indennizzabili: ✘ I guasti meccanici. ✘ I sinistri dovuti a smarrimento e/o furto con destrezza.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

- ***Per singola macchina opera un limite di risarcimento di € 4.000.000;***
- ***per singolo utilizzatore/sublocatore/noleggiatore opera un limite di risarcimento di € 7.500.000 nel caso di più macchine locate;***

salvo quanto indicato per le garanzie sotto riportate.

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Beni di valore superiore a € 5.200 • Per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere. • Per qualsiasi altro danno	15% 5%	€ 1.033 € 516	– – – – – –
	Beni di valore superiore a € 260 e fino a € 5.200 • Per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere. Per qualsiasi altro danno	10% – – –	€ 154 € 154	– – – – – –
	Beni di valore fino a € 260 • Per qualsiasi danno	– – –	€ 51	– – –
	Beni ad impiego mobile • Per i danni di furto e rapina. • Per qualsiasi altro danno	20% 15%	€ 154 € 154	– – – – – –
	Autoveicoli targati, attrezzatura speciale • Per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere. • Per qualsiasi altro danno	20% 20%	€ 2.582 € 516	– – – – – –
	Autocarri • Per i danni di furto e rapina. • Per danni da incendio, fulmine esplosione e scoppio	20% 5%	€ 2.582 € 516	– – – – – –
	Macchinario ed attrezzatura di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, • Per qualsiasi danno	20%	€ 5.000	– – –
	Fenomeno elettrico	5%	€ 516	€ 50.000 per sinistro
	Onorario dei periti	– – –	– – –	3% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000
	Rimborso canoni	– – –	10 giorni	€ 80.000 per sinistro con il massimo di € 400.000 per polizza e anno
	Maggiori costi	– – –	3 giorni	25% della somma assicurata per bene con il massimo di € 80.000 per sinistro con il massimo di € 400.000 per polizza e anno
	Ricorso terzi	– – –	– – –	€ 250.000
	Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	– – –	– – –	10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 100.000 per sinistro
	Guasti meccanici	10%	€ 500	€ 20.000 per sinistro Fermo il limite massimo di due sinistri indennizzati per contratto di locazione

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Trasporto, trasferimento, carico e scarico di macchinari ed attrezzatura di cantiere	20%	€ 2.582	€ 155.000 per sinistro
	Carrelli elevatori - Per danni avvenuti al di fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari	20%	€ 5.000	– – –
	E.bike.	20%	– – –	– – –
	Terremoto, eruzioni vulcaniche,	– – –	– – –	Limite di polizza annuo di € 40.000.000
	Inondazione, alluvione, allagamento	– – –	– – –	Limite di polizza annuo di €30.000.000

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE	Sono compresi i danni: ✓ di interruzione di attività di terzi ✓ di responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere il Contraente a norma di legge. ✓ derivanti da spargimenti di acqua ✓ da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi ✓ da caduta neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato ✓ causati dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi ✓ a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio: ✓ da RC del Contraente nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o di innovazione artt. 1120 e 1121 del Codice Civile per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori stessi; ✓ da incendio che abbia colpito l'autoveicolo targato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni: ✗ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ✗ tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione. Relativamente alla responsabilità civile terzi derivante da incendio degli autoveicoli targati sono esclusi quelli adibiti a trasporto infiammabili.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie opera massimale di € 2.582.284,50 per evento, salvo quanto indicato, con una franchigia di € 154 per danni a cose.

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Massimale
	Danni di interruzione di attività di terzi	– – –	– – –	10% del massimale di € 2.582.284,50
GARANZIE BASE	Danni da RC derivanti da incendio di autoveicoli targati	– – –	– – –	€ 25.000 per singolo automezzo e per sinistro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro -** In caso di sinistro l'Assicurato deve: • denunciare per iscritto alla Società, entro novantasei ore successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza; • denunciare il sinistro entro i termini di legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; • fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Come posso disdire la polizza?

	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

A chi è rivolto questo prodotto?

	Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con Alba Leasing

Quali costi devo sostenere?

	Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 341,36 di cui Euro 68,27 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 20,00% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL DIP DANNI E DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA

La presente appendice integra le informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

Informazioni sul contratto

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari

Informazioni generali	La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui le Condizioni di assicurazione, il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, l'Allegato 3 "Informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti" (ex mod. 7A), l'Allegato 4 "Informazioni da rendere al contraente prima della proposta o del contratto" (ex mod. 7B); - entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione; - una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dall'Utilizzatore, all'indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
Tacito rinnovo	La singola adesione alla Convenzione assicurativa non prevede il tacito rinnovo alla scadenza del contratto di leasing
Pagamento del premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Conclusione ed entrata in vigore del contratto	Il contratto è concluso dalle ore 24 della data di consegna documentata dei beni oggetto del contratto di leasing
Durata del contratto	La durata del contratto assicurativo si intende eguale a quella del contratto di leasing e cesserà, senza tacito rinnovo, all'estinzione di quest'ultimo
Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto	Entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione alla Convenzione assicurativa, l'Utilizzatore può recedere dalla stessa inviando una comunicazione mediante raccomandata A/R o PEC all'intermediario con cui il contratto di leasing è stato concluso e a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando gli elementi identificativi del contratto di leasing in originale. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R o PEC. A seguito del recesso l'Utilizzatore avrà diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni dal giorno in cui l'intermediario e Reale Mutua hanno ricevuto la comunicazione del recesso, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico.